

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2416 del 25/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2490 del 25/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 ad oggetto "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRI GROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F. " rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017;

Atteso che la stessa è stata:

- aggiornata per modifica sostanziale con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, rilasciata dal Comune di Forlì con Determinazione n. 463 del 01/03/2018 ad oggetto: "ISTANZA DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA VARIANTE ALL'IMPIANTO BIOGAS IN VIA BEVANO 27F AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE N 1302 DEL 24/05/2012 - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO.";
- aggiornata per modifica non sostanziale e volturata in favore di HELIOS AGRI 1 S.R.L. con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5369 del 18/10/2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/10/2018;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- all'Allegato C, la comunicazione di utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/06.

Dato atto che lo stabilimento di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F, è autorizzato con Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. ai sensi del D.Lgs. 28/2011 con determinazione n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificata con i seguenti atti:

- determinazione n. 2243 del 27/08/2013;
- determinazione n. 430 del 04/03/2015;
- determinazione n. 463 del 01/03/2018 integrata con determinazione n. 934 del 26/04/2018;

Vista l'istanza di attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. ai sensi dell'art. 6 del DLgs 28/2011 presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 08/01/2020, acquisita ai Prot. Com.li 1643, 1645, 1740, e da Arpa al PG/2020/27699 del 20/02/2020, da "AGRI GROUP Srl Soc. Agr." nella persona del Sig. Rolli Ambrogio, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in Comune di Forlì via Don G. Pollini n.2, per il progetto di variante dello stabilimento di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F;

Evidenziato che AGRI GROUP Srl Soc. Agr. ha chiesto al SUAP del Comune di Forlì, ai sensi dell'art. 6 co. 5 del D. Lgs. 28/2011, di acquisire nella procedura di P.A.S. di cui sopra, tra gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale necessari alla costruzione ed esercizio della variante, anche la comunicazione di modifica della Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.P.R. 59/13;

Evidenziato che le modifiche richieste con la citata comunicazione sono relative a:

- la modifica del piano di alimentazione con ampliamento dei sottoprodotti di origine animale – S.O.A. di categoria 2 e inserimento di S.O.A. di categoria 3 del Reg. CE 1069/2009;

- la realizzazione di un impianto di pastorizzazione dei S.O.A.;
- la modifica della emissione autorizzata N. 3 “scrubber pre-vasca di miscelazione e carico” come di seguito riportato:
 - oltre alle aspirazioni già esistenti sulle due pre-vasche denominate VM1 e VM2, l’emissione raccoglierà anche l’aspirazione sugli effluenti prodotti dal nuovo pastorizzatore, senza modificare il valore di portata massima autorizzato pari a 400 Nmc/h;
 - il sistema di aspirazione verrà mantenuto in funzione per 24 ore/giorno, per cui la durata della emissione dovrà essere adeguata di conseguenza (precedentemente era fissata in 2 ore/giorno);
 - verrà potenziato il sistema di trattamento dell’emissione con l’inserimento, a valle dello scrubber già esistente, di un nuovo filtro a carboni attivi;
- la realizzazione di un sistema di separazione della sansa vergine di olive, consistente in un sistema per la rimozione del nocciolino, composto da un miscelatore sommerso all’interno della esistente vasca VM3, considerata come fonte di emissioni diffuse, da una pompa a lobi nei pressi di VM3 e da una centrifuga che separa il nocciolino dalla polpa delle olive;

Dato atto che con Nota del 20/02/2020 Prot. Com.le 15170, acquisita da Arpae al PG/2020/27699 del 20/02/2020, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto, su richiesta del proponente ai sensi dell’art. 14-bis comma 7, la Conferenza dei Servizi decisoria da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 240/1990, e ha convocato la prima riunione della medesima Conferenza per il giorno 28/02/2020;

Visto che con nota di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena del 05/03/2020 PG/2020/36459 è stata trasmessa al SUAP del Comune di Forlì una richiesta di integrazioni riferita ai titoli ambientali compresi nell’AUA per la quale la Ditta ha comunicato la modifica succitata, specificando in particolare che in ordine alla correttezza formale era necessario che la comunicazione di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 59/2013, venisse presentata dal Legale Rappresentante di HELIOS AGRICOLA 1 srl;

Preso atto che in data 27/03/2020 è stata ripresentata corretta istanza di P.A.S. e relativa comunicazione di modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale a nome di **HELIOS AGRICOLA 1 srl** nella persona di Goor Nimrod, in qualità di legale rappresentante dell’impresa, con sede legale in Comune di Milano, Via Cappuccio 11 in qualità di “affittuaria del ramo di azienda” ed attuale gestore dello stabilimento;

Visto che con Nota del 16/04/2020 Prot. Com.le 30986, acquisita da Arpae al PG/2020/55633, il SUAP del Comune di Forlì ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona (con modalità telematica) ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 240/1990, per il giorno 07/05/2020;

Evidenziato che con la succitata comunicazione il SUAP del Comune di Forlì ha inoltre fornito gli estremi per reperire tutta la documentazione integrativa presentata dalla Ditta al Comune in data 20/03/2020, acquisita al Prot. Com.le 24923 e in data 27/03/2020 Prot. Com.li 26752, 26757, 26760, 26765;

Visto che con Nota del 15/05/2020 Prot. Com.le 37575, acquisita da Arpae al PG/2020/70969 del 15/05/2020, il SUAP del Comune di Forlì ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona (con modalità telematica) ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 240/1990, per il giorno 18/05/2020;

Preso atto che la Ditta, con nota del 15/05/2020 assunta al protocollo di Arpae PG/2020/71756 del 18/05/2020, ha comunicato di rinunciare alla cessione del nocciolino e di utilizzare in impianto le frazioni separate dalla sansa di olive;

Tenuto conto che la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 18/05/2020, effettuata in modalità telematica, ha espresso valutazioni favorevoli con prescrizioni in merito alla istanza di P.A.S. e in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale di A.U.A.;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, nel "*Parere ambientale relativa alla PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER MODIFICHE ALL'IMPIANTO BIOGAS IN VIA BEVANO 27F, AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 1302 DEL 24/05/2012.*" Prot. Com.le 38543, acquisito da Arpa e al PG/2020/74153 del 21/05/2020, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione civile del Comune di Forlì è specificato quanto segue:

"Relativamente agli aspetti acustici, si esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

- *rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;*
- *qualunque variazione a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare le modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge;"*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/05/2020, ove si propone, ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente, la sostituzione integrale dell'ALLEGATO A;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato di cui all'art.112 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/05/2020, ove si propone, ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente, la sostituzione integrale dell'ALLEGATO C;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'**aggiornamento** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRIGROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F.*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017, come successivamente modificata e **volturata a favore di HELIOS AGRIGROUP 1 S.R.L.**, come segue:

- **l'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **l'ALLEGATO C della medesima è sostituito con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **vengono inserite le seguenti prescrizioni relative all'impatto acustico:**

1) rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;

2) qualunque variazione a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare le modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Tamara Mordenti e Luca Balestri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017** ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGRIGROUP S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA con sede legale in Comune di Forlì, Via Don G. Pollini n.2. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale*

tale per l'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, Via Bevano n. 27/F." rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017, come successivamente modificata e **volturata a favore di HELIOS AGRI 1 S.R.L., come segue:**

- **l'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **l'ALLEGATO C della medesima è sostituito con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **vengono inserite le seguenti prescrizioni relative all'impatto acustico:**
 - 1) rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;**
 - 2) qualunque variazione a quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico, volta a valutare le modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Tamara Mordenti, Luca Balestri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017, come successivamente modificata e volturata, e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento di proprietà di “AGRI GROUP Srl Soc. Agr.” per la produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Bevano n. 27/F, è autorizzato con Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. ai sensi del D.Lgs. 28/2011 con determinazione n. 1302 del 24/05/12 del Comune di Forlì, successivamente modificata con gli atti di seguito riportati:

- determinazione n. 2243 del 27/08/2013;
- determinazione n. 430 del 04/03/2015;
- determinazione n. 463 del 01/03/2018, aggiornata con determinazione n. 934 del 26/04/2018.

Con riferimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., lo stabilimento era autorizzato sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017, rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 16/03/2017 prot. n. 22770, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì unitamente alla determinazione di P.A.S. n. 463 del 01/03/2018, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-5369 del 18/10/2018 per modifica e voltura ad “**HELIOS AGRI 1 srl**” (in qualità di “affittuaria del ramo di azienda” ed attuale gestore dell'impianto), rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/10/2018 prot. n. 91393.

In data 08/01/2020 prot. n. 1643, 1645, 1740 “AGRI GROUP Srl Soc. Agr.” ha presentato al SUAP del Comune di Forlì una istanza di attivazione della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. ai sensi dell'art. 6 del DLgs 28/2011, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/27699 del 20/02/2020, per il progetto di variante dello stabilimento di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Bevano n. 27/F, richiedendo altresì di acquisire in tale procedura, tra gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale necessari alla costruzione ed esercizio della variante, anche la comunicazione di modifica della Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17 e s.m.i., ai sensi dell'art. 6 co. 1 del D.P.R. 59/13, acquisita al protocollo di Arpae PG/2020/27699 del 20/02/2020, di competenza del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, le modifiche richieste con la citata comunicazione sono relative a:

- la modifica del piano di alimentazione con ampliamento dei sottoprodotti di origine animale – S.O.A. di categoria 2 e inserimento di S.O.A. di categoria 3 del del Reg. CE 1069/2009;
- la realizzazione di un impianto di pastorizzazione dei S.O.A.;
- la modifica della emissione autorizzata N. 3 “scrubber pre-vasca di miscelazione e carico” come di seguito riportato:
 - oltre alle aspirazioni già esistenti sulle due pre-vasche denominate VM1 e VM2, l'emissione raccoglierà anche l'aspirazione sugli effluenti prodotti dal nuovo pastore, senza modificare il valore di portata massimo autorizzato pari a 400 Nmc/h;

- il sistema di aspirazione verrà mantenuto in funzione per 24 ore/giorno, per cui la durata della emissione dovrà essere adeguata di conseguenza (precedentemente era fissata in 2 ore/giorno);
- verrà potenziato il sistema di trattamento dell'emissione con l'inserimento, a valle dello scrubber già presente, di un nuovo filtro a carboni attivi;
- la realizzazione di un sistema di separazione della sansa vergine di olive, consistente in un sistema per la rimozione del nocciolino, composto da un miscelatore sommerso all'interno della esistente vasca VM3, considerata come fonte di emissioni diffuse, da una pompa a lobi nei pressi di VM3 e da una centrifuga che separa il nocciolino dalla polpa delle olive.

Con PEC del 20/02/2020 prot. n. 15170, acquisita al prot. n. PG/2020/27699 del 20/02/2020, il SUAP del Comune di Forlì ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 240/1990, e ha convocato la prima riunione della medesima Conferenza per il 28/02/2020.

Relativamente alla comunicazione di modifica dell'AUA, il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere con nota PG/2020/30414 del 25/02/2020 al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota del 05/03/2020 PG/2020/36459 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì una richiesta di integrazioni riferita alle matrici ambientali comprese nell'AUA di cui si chiede la modifica non sostanziale succitata.

In data 27/03/2020 è stata ripresentata corretta istanza di PAS e relativa comunicazione di modifica dell'AUA a nome della ditta "HELIOS AGRICOLA 1 srl" nella persona del Sig. Goor Nimrod, in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in Comune di Milano, Via Cappuccio 11, in qualità di "affittuaria del ramo di azienda" e attuale gestore dello stabilimento;

Con PEC del 16/04/2020 prot. n. 30986, acquisita al prot. n. PG/2020/55633 del 16/04/2020 il SUAP del Comune di Forlì ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona (con modalità telematica) ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 240/1990, per il 07/05/2020. Con la succitata comunicazione il SUAP del Comune di Forlì ha inoltre fornito gli estremi per reperire tutta la documentazione integrativa presentata dalla Ditta al Comune in data 20/03/2020 prot. n. 24923 e in data 27/03/2020 prot. n. 26752, 26757, 26760, 26765.

Con nota PG/2020/70930 del 15/05/2020 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera come di seguito riportato:

"Visto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 Dlgs 152/2006 e smi allegata alla DET-AMB-2018_5369 del 18/10/2018 (punto D.2 STATO FUTURO) rilasciata alla Ditta Helios Agri 1 srl, considerato che l'istanza presentata a parere nostro costituisce modifica non sostanziale di AUA ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013, nel merito delle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda e dalle successive integrazioni presentate dalla ditta di esprime quanto segue:

Modifica impianto Emissione E3 SCRUBBER PRE-VASCA DI MISCELAZIONE E CARICO - Con riferimento al punto 1, viste le considerazioni presentate dalla ditta si valuta che le stesse possano essere esaustive e che debbano essere apportate i seguenti aggiornamenti alle prescrizioni di cui alla determina n. DET-AMB-2018-5369 del 18/10/2018 rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive:

- nella prescrizione n. 6 la dicitura "effluenti zootecnici" deve essere sostituita con "SOA",
- la prescrizione n. 4 deve essere modificata come segue "Non possono essere svolte operazioni di caricamento dei materiali alle pre-vasche di miscelazione e carico e non può essere utilizzato il pastorizzatore, senza aver preventivamente attivato l'aspirazione e gli impianti di abbattimento dell'emissione N.3",

In merito al punto 2 carboni attivi emissione E3 - Con riferimento alle indicazioni pervenute dal gestore, viste le considerazioni presentate dalla ditta, si valuta che al fine di valutare la capacità di adsorbimento dei carboni attivi che saranno installati alla emissione N.3 debbano essere eseguite le seguenti operazioni

preventive:

- 1) *dalla letteratura emerge che la concentrazione di H₂S nel biogas possono avere una variabilità significativa in funzione delle materie prime utilizzate e del processo adottato: la misura della concentrazione di H₂S a monte dell'installazione dell'impianto di adsorbimento a carboni attivi riveste pertanto una notevole importanza al fine di valutare il tempo di esaurimento dei carboni attivi stessi. Questa misura dovrà essere eseguita in fase di messa a regime della modifica impiantistica proposta;*
- 2) *in considerazione del fatto che non sono conosciute le capacità di adsorbimento iniziali dei carboni attivi che verranno utilizzati, si chiede che venga eseguita una caratterizzazione della capacità di adsorbimento in fase di messa a regime della modifica proposta e che la stessa valutazione venga ripetuta ad intervalli regolari (quattro mesi) le cui risultanze dovranno essere inviate ad Arpa e mantenute presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza;*
- 3) *dalle risultanze di queste valutazioni dovrà essere eseguito un nuovo calcolo del tempo di saturazione e sostituzione dei carboni attivi e la relativa relazione dovrà essere inviata ad Arpa e mantenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza.*

Sulla base di quanto sopra esposto e di quanto comunicato dalla Ditta, si ritiene necessario stabilire le seguenti prescrizioni per quanto riguarda la modifica dell'emissione N.3 (convogliamento dello sfianto del pastorizzatore oltre alle due prevasche e modifica della ricetta di alimentazione):

- *i carboni attivi, adatti all'abbattimento di H₂S, dovranno essere sostituiti non appena il tasso di carico superi il 10 % in peso e comunque entro un anno. L'eventuale rigenerazione dei carboni attivi esausti dovrà essere effettuata presso soggetti esterni abilitati;*
- *la ditta dovrà comunicare con preavviso di 15 gg la data di messa in esercizio della modifica degli impianti di cui alla emissione N.3 e entro 30 giorni da tale dovrà procedere alla messa a regime di tali impianti. A partire da tale giorno per un periodo di 10 giorni la ditta dovrà eseguire tre monitoraggi dell'emissione modificata N.3 (a valle del filtro a carboni attivi) da trasmettere poi ad Arpa;*
- *in occasione del primo giorno di messa a regime degli impianti dell'emissione modificata N.3, la ditta dovrà eseguire un monitoraggio dell'emissione a monte del filtro a carboni attivi (e a valle dell'abbattitore ad umido) al fine di caratterizzare il flusso d'aria che deve essere trattato dal filtro a carboni attivi (come minimo per quanto riguarda la portata normalizzata, H₂S, NH₃ e concentrazione di odore ouE /Nmc);*
- *sempre in occasione della messa a regime di cui sopra e successivamente ad intervalli di tempo regolari (ogni quattro mesi) per un totale di un anno, la Ditta dovrà eseguire una caratterizzazione della capacità di adsorbimento dei carboni attivi. Entro 30 giorni dall'esecuzione dell'ultima caratterizzazione, la Ditta dovrà trasmettere una relazione contenente una nuova valutazione del tempo di saturazione e di sostituzione dei carboni attivi sulla base dei dati raccolti nel corso del primo anno di funzionamento.*

Emissioni odorigene - *Con riferimento alla emissioni all'impatto odorigeno, rilevato che sulla base delle relazioni tecniche presentate l'implementazione della variante richiesta comporterà*

- *una riduzione dei reflui zootecnici (pollina) introdotti, con conseguente riduzione dell'azoto in alimentazione e del tenore di azoto all'interno dei digestori e nel digestato: in particolare la ditta dichiara che l'introduzione dei SOA di categoria 3 nella dieta di alimentazione dell'impianto consentirà un incremento da 57 a circa 77 giorni di tempo di ritenzione nei digestori (un incremento di 20 giorni pari a circa il 35% in più rispetto all'attuale), che consentirà di ottenere una maggiore efficienza di trasformazione della sostanza organica in biogas, conseguente maggior grado di stabilizzazione del digestato in uscita dall'impianto con riduzione significativa del carico odorigeno;*
- *una riduzione dei volumi di digestato, che risulterà pertanto più stabilizzato, con conseguente riduzione del carico odorigeno;*

viste le prescrizioni 11, 12 e 13 dell'AUA sopra richiamata (determina n. DET-AMB-2018-5369 del 18/10/2018), vista gli esiti della conferenza di servizi tenutasi in data 7/5/2020, considerato che la variazione della ricetta di alimentazione richiesta comporterà una modifica alla composizione del digestato, rilevata la necessità di verificare che l'impatto odorigeno dell'impianto non determini ricadute significative presso le aree limitrofe e presso le abitazioni presenti, si ritiene di modificare la prescrizione n. 11 prevedendo di prolungare la campagna di monitoraggio per almeno un ulteriore anno."

Con PEC del 15/05/2020 prot. n. 37575, acquisita al prot. n. PG/2020/70969 del 15/05/2020, il SUAP del Comune di Forlì ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis

comma 7, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona (con modalità telematica) ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 240/1990, per il 18/05/2020.

La Ditta, con nota del 15/05/2020 assunta al protocollo di Arpae PG/2020/71756 del 18/05/2020, ha comunicato di rinunciare alla cessione del nocciolino e di utilizzare in impianto le frazioni separate dalla sansa di olive.

La Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 18/05/2020, effettuata in modalità telematica, ha espresso delle valutazioni favorevoli con prescrizioni in merito alla istanza di P.A.S. e in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale di A.U.A., ritenendo opportuno per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera prescrivere, oltre a quanto proposto nella relazione tecnica PG/2020/70930 del 15/05/2020 del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, che la campagna di monitoraggio degli odori continui per altre due intere annualità con decorrenza dalla realizzazione della modifica in oggetto, come previsto per i nuovi impianti dalla misura 3.3 "Monitoraggio delle emissioni odorogene" della D.G.R. 1495/2011.

Pertanto per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ricompresa nell'AUA si è valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi.

Alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 28/02/2020, 07/05/2020 e 18/05/2020, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- eliminazione del sottoparagrafo D.1. STATO ATTUALE, in quanto riferito ad una configurazione impiantistica precedente alla modifiche approvate con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, ad oggi completamente superata;
- relativamente alla emissione N. 3:
 - viene rinominata come "SCRUBBER PRE-VASCHE DI MISCELAZIONE E CARICO E PASTORIZZATORE";
 - la durata viene portata a 24 ore/giorno;
 - i carboni attivi, adatti all'abbattimento di H₂S, dovranno essere sostituiti non appena il tasso di carico superi il 10 % in peso e comunque entro un anno. L'eventuale rigenerazione dei carboni attivi esausti dovrà essere effettuata presso soggetti esterni abilitati;
 - la ditta dovrà comunicare con preavviso di 15 gg la data di messa in esercizio della modifica degli impianti di cui alla emissione N.3 e entro 30 giorni da tale dovrà procedere alla messa a regime di tali impianti. A partire da tale giorno per un periodo di 10 giorni la ditta dovrà eseguire tre monitoraggi dell'emissione modificata N.3 (a valle del filtro a carboni attivi) da trasmettere poi ad Arpae;
 - in occasione del primo giorno di messa a regime degli impianti dell'emissione modificata N.3, la ditta dovrà eseguire un monitoraggio dell'emissione a monte del filtro a carboni attivi (e a valle dell'abbattitore ad umido) al fine di caratterizzare il flusso d'aria che deve essere trattato dal filtro a carboni attivi (come minimo per la portata normalizzata, H₂S, NH₃ e concentrazione di odore ou_e/Nmc);
 - sempre in occasione della messa a regime di cui sopra e successivamente ad intervalli di tempo regolari (ogni quattro mesi) per un totale di un anno, la Ditta dovrà eseguire una caratterizzazione della capacità di adsorbimento dei carboni attivi. Entro 30 giorni dall'esecuzione dell'ultima caratterizzazione, la Ditta dovrà trasmettere una relazione contenente una nuova valutazione del tempo di saturazione e di sostituzione dei carboni attivi sulla base dei dati raccolti nel corso del primo anno di funzionamento.;
- le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 3. sottoparagrafo D.2 "Stato futuro" della precedente autorizzazione sono così modificate:
 - a) *i sottoprodotti di origine animale – S.O.A. in entrata all'impianto dovranno essere immessi immediatamente e direttamente nelle pre-vasche di carico, senza la possibilità di effettuare alcun tipo di accumulo o stoccaggio;*
 - b) *i suddetti S.O.A. dovranno essere trasportati coperti in modo da evitare la dispersione e la diffusione di esalazioni maleodoranti;*

- la prescrizione di cui al punto 4) sottoparagrafo D.2 “Stato futuro” della precedente autorizzazione è così modificata: *“Non possono essere svolte operazioni di caricamento dei materiali alle pre-vasche di miscelazione e carico e non può essere utilizzato il pastorizzatore, senza aver preventivamente attivato l’aspirazione e gli impianti di abbattimento dell’emissione N.3”*;
- la prescrizione di cui alla lettera a) del punto 5) sottoparagrafo D.2 “Stato futuro” della precedente autorizzazione è eliminata, in quanto la Ditta ha adempiuto alla medesima;
- la prescrizione di cui al punto 6) sottoparagrafo D.2 “Stato futuro” della precedente autorizzazione è così modificata: *“I quantitativi annuali di sottoprodotti di origine animale – S.O.A. e di biomassa vegetale alimentati al digestore, l’energia elettrica prodotta annualmente, gli interventi di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento della emissione N. 3 e dell’emissione N. 6 e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d’emergenza devono essere annotati su apposito registro”*;
- le prescrizioni n. 7, 8, 9 e 10 del sottoparagrafo D.2 “Stato futuro” della precedente autorizzazione sono eliminate, in quanto la Ditta ha ottemperato;
- relativamente alla campagna di rilevamento delle emissioni odorigene avente durata di due anni prescritta dalla precedente autorizzazione, considerato che la stessa ha avuto inizio in data 28/10/2018 (data di riavvio dell’impianto), tenuto conto delle modifiche che si intendono apportare e di quanto deciso in merito nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 18/05/2020, richiamata la misura 3.3 “Monitoraggio delle emissioni odorigene” della D.G.R. 1495/2011, si prescrive che la stessa venga eseguita per altri due anni interi a decorrere dalla data di messa in esercizio della emissione N. 3 modificata, andando ad aggiornare in tal senso le prescrizioni 11., 12. e 13 del sottoparagrafo D.2 “Stato futuro” della precedente autorizzazione;
- rinumerazione delle prescrizioni a seguito delle eliminazioni, sostituzioni e modifiche sopra indicate.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica si ritiene di confermare le condizioni di cui al precedente Allegato A all’Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l’istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell’Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle valutazioni del Responsabile dell’endo-procedimento, rende necessario aggiornare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell’AUA adottata da Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 16/03/2017 prot. n. 22770, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì unitamente alla determinazione di P.A.S. n. 463 del 01/03/2018, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2018-5369 del 18/10/2018, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 19/10/2018 prot. n. 91393;

e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale dell’AUA presentata all’interno della Procedura Abilitativa Semplificata – P.A.S. attivata presso il SUAP del Comune di Forlì in data 08/01/2020 prot. n. 1643, 1645, 1740, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 4 - SFIATO DI SICUREZZA

EMISSIONE N. 5 - SFIATO DI SICUREZZA

alle quali non si applica il Titolo I della parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo riconducibili all’art. 272 comma 5 del medesimo decreto in quanto provenienti da *“valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche e di emergenza”*.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas (digestione anaerobica) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1.A – COGENERATORE N. 1

EMISSIONE N. 1.B – COGENERATORE N. 2

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

INQUINANTI	VALORI LIMITE espressi in mg/Nmc, riferiti al 5% di O ₂
Polveri	10
Composti organici volatili (espressi come COT)*	100
NOx e NH ₃ ** (espressi come NO ₂)	450
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	350
Monossido di carbonio	500
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	10
* escluso il metano	
** in presenza di impianti di abbattimento che ne producano	

Il biogas impiegato dovrà avere le caratteristiche indicate alla Parte II, sezione 6 di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per i cogeneratori a biogas di cui all'**emissioni N. 1.A e N. 1.B**, che si configurano come un **medi impianti di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

EMISSIONE N. 2 – TORCIA DI EMERGENZA

Portata massima (biogas in ingresso alla torcia)	504	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	emergenza	

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO)

EMISSIONE N. 3 – SCRUBBER PRE-VASCHE DI MISCELAZIONE E CARICO E PASTORIZZATORE

Impianto di abbattimento: ad umido (colonna riempita) + filtro a carboni attivi

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

NH ₃	5	mg/Nmc
H ₂ S	1	mg/Nmc

Concentrazione di odore 400 ou_E/Nmc

EMISSIONE N. 6 – BIOFILTRO STOCCAGGI 17 E 18

Impianto di abbattimento: biofiltro dotato di sistema di umidificazione della corrente in ingresso mediante nebulizzazione in condotta, senza correzione del pH

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	1,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Concentrazione di odore (sulla superficie del letto filtrante) 300 ou_E/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Nel caso specifico del parametro “Concentrazione di odore” il metodo di riferimento è UNI EN 13725:2004. Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- Il gestore deve mettere in opera tutti gli accorgimenti atti a limitare la formazione di **emissioni diffuse ed in particolare di quelle odorogene**, provvedendo a mantenere una buona gestione dell'impianto (pulizia pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto, controlli interni) e ponendo particolare attenzione alla movimentazione dei materiali e gestione degli stoccaggi (biomasse e digestato). In particolare:
 - i sottoprodotti di origine animale – S.O.A. in entrata all'impianto dovranno essere immessi immediatamente e direttamente nelle pre-vasche di carico, senza la possibilità di effettuare alcun tipo di accumulo o stoccaggio;
 - i suddetti S.O.A. dovranno essere trasportati coperti in modo da evitare la dispersione e la diffusione di esalazioni maleodoranti;
 - la copertura delle vasche di stoccaggio del digestato liquido n. 10, 11 e 12, realizzata con apposizione di argilla espansa (leca), dovrà essere adeguatamente posta in opera e manutentata;
 - il gestore dovrà attenersi alle misure gestionali di cui al paragrafo 3.2 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovrà essere attuato un attento monitoraggio della funzionalità dell'impianto in conformità a quanto previsto al paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011, con una periodicità almeno mensile. Dovrà essere altresì assicurata la puntuale annotazione dei risultati dei controlli effettuati sul **registro** di cui al **punto 18**.
- Non possono essere svolte operazioni di caricamento dei materiali alle pre-vasche di miscelazione e carico e non può essere utilizzato il pastorizzatore, senza aver preventivamente attivato l'aspirazione e gli impianti di abbattimento dell'**emissione N.3**.
- Relativamente al biofiltro di cui alla **emissione N. 6** si prescrive che il mezzo filtrante debba essere rimosso e sostituito almeno ogni 3 anni e comunque quando si evidenziano fenomeni di degenerazione e/o impaccamento che impediscono il trattamento e il passaggio dell'aria; le operazioni di sostituzione del mezzo filtrante dovranno essere annotate sul **registro** di cui al **punto 18**.

6. I quantitativi annuali di sottoprodotti di origine animale – S.O.A. e di biomassa vegetale alimentati al digestore, l'energia elettrica prodotta annualmente, gli interventi di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento della **emissione N. 3** e della **emissione N. 6** e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati sul **registro** di cui al **punto 18**.
7. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E3** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alla modifica di tale emissione.
8. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E3**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
9. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
10. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione (a valle del filtro a carboni attivi) e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
11. **In occasione del primo giorno di messa a regime** degli impianti della **emissione modificata N.3**, la ditta dovrà eseguire un monitoraggio dell'emissione a monte del filtro a carboni attivi (e a valle dell'abbattitore ad umido) al fine di caratterizzare il flusso d'aria che deve essere trattato dal filtro a carboni attivi (come minimo relativamente a portata normalizzata, H₂S, NH₃ e concentrazione di odore ou_E/Nmc).
12. **Sempre in occasione della messa a regime** di cui sopra e successivamente **ad intervalli di tempo regolari (ogni quattro mesi)** per un totale di un anno, la Ditta dovrà eseguire una caratterizzazione della capacità di adsorbimento dei carboni attivi. **Entro 30 giorni** dall'esecuzione dell'ultima caratterizzazione, la Ditta dovrà trasmettere, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, una relazione contenente una nuova valutazione del tempo di saturazione e di sostituzione dei carboni attivi sulla base dei dati raccolti nel corso del primo anno di funzionamento.
13. I **carboni attivi**, adatti all'abbattimento di H₂S, **dovranno essere sostituiti** non appena il tasso di carico superi il 10 % in peso e comunque entro un anno. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 18**. L'eventuale rigenerazione dei carboni attivi esausti dovrà essere effettuata presso soggetti esterni abilitati.
14. Il gestore dovrà effettuare una **campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di altri due anni a partire dalla data di messa in esercizio della emissione N. 3 modificata**, di cui al precedente **punto 8**. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere il campionamento alle sorgenti più impattanti dell'impianto, al confine dello stesso effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti e al recettore sottovento più vicino allo stabilimento. Si dovranno effettuare almeno due autocontrolli/anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Tale campagna di rilevamento dovrà essere effettuata in particolare secondo le modalità del Piano di Monitoraggio presentato dalla Ditta in data 28/11/2012, come **revisionato nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale** presentata in data 09/10/18 prot. PGFC/2018/17381.
15. **Entro 90 giorni** dal termine di ogni campagna annuale di cui al punto precedente, il gestore dovrà

presentare agli Enti (Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae, Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, Comune di Forlì, Azienda U.S.L. della Romagna – sede di Forlì) una relazione tecnica comprensiva dei referti analitici e della interpretazione dei dati.

16. Trascorsi i due anni di rilevamento delle emissioni odorigene, in presenza di problematiche riscontrate, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae dovrà prorogare la prescrizione di cui al precedente punto 14. Inoltre se necessario potrà richiedere al gestore, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o un eventuale adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate.
17. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle emissioni N. 1.A, 1.B, 3 e 6 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
18. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi ai controlli effettuati, con una periodicità almeno mensile, sulla funzionalità dell'impianto come richiesto al precedente punto 3. lettera e), in ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'Allegato alla D.G.R. 1495/2011;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione del mezzo filtrante, così come richiesto al precedente punto 5, relativamente alla **emissione N. 6**;
 - dovranno essere annotati i dati indicati al precedente punto 6, in ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 13 dell'Allegato 4.36 alla D.G.R. 1496/2011;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 13, relativamente alla **emissione N. 3**.

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEL DIGESTATO

(Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Premesso che:

La Ditta in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-946 del 24/02/17, successivamente aggiornata a come di seguito indicato:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1065 del 28/02/2018;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5369 del 18/10/2018.

Viste le convocazioni della Conferenza dei servizi del 20/02/2020, del 07/05/2020 e del 18/05/2020 pervenute a questo al SAC da parte del Comune di Forlì al fine della valutazione della variante dell'impianto di produzione di energia elettrica e termica da biogas sito nel Comune di Forlì, via Bevano n. 27/F.

Dato atto che il progetto di modifica proposto dalla ditta prevede:

1. inserimento del piano di alimentazione i sottoprodotti di origine animale (SOA);
2. realizzazione di un impianto di pastorizzazione per i SOA;
3. potenziamento dell'impianto di trattamento dell'aria esausta con inserimento di un sistema filtrante;
4. realizzazione di un sistema di trattamento delle sanse vergine di olive per togliere il nocciolo che viene impiegato in impianto;

Vista la documentazione iniziale presentata dalla ditta Helios Agri 1 unitamente alla ditta Agri-group;

Vista la richiesta di chiarimenti formulata da questa Unità con nota del 04/03/2020 in merito alla gestione del digestato;

Viste le integrazioni pervenute dalla ditta Helios Agri 1 in data 27/03/2020 e le successive integrazioni volontarie;

Dato atto che al momento della formulazione del presente parere la ditta Helios Agri 1 ha redatto la comunicazione di utilizzazione agronomica n. 26611 modifica 8 del 05/05/2020 sul portale regionale (protocollo PG/2020/65924);

Premesso che con l'inserimento dei SOA nella ricetta di alimentazione dell'impianto il digestato prodotto si configura come "digestato agro-industriale" ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale del MIPAF del 25/02/2016 e del Regolamento Regionale n. 3/2017;

Precisato che il presente allegato sostituisce il precedente allegato della determina n. 946 del 24/02/2017;

Verificato che la Domanda di variante di AUA di cui sopra ricomprende anche l'utilizzazione agronomica del digestato prodotto di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole, relativamente all'utilizzazione agronomica del digestato, con le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1) COMUNICAZIONE DI SPANDIMENTO: la ditta dovrà redigere una nuova comunicazione di spandimento utilizzando il portale regionale denominato "gestione effluenti" che tenga conto della nuova ricetta di alimentazione entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione di modifica della ricetta. Si sottolinea fin da ora che, così come prevede il punto 4 della lettera c) dell'allegato III del Regolamento Regionale n. 3/2017, i contenitori a pareti verticali devono avere un franco di sicurezza pari al 10% del loro volume; mentre i contenitori in terra devono avere un franco di sicurezza pari al 15% del loro volume. Inoltre si specifica che per le vasche provviste di coperture flottanti, tali coperture non impediscono l'ingresso di acque meteoriche pertanto per le stesse devono quindi essere aggiunte al calcolo dei volumi da stoccare;

2) DICHIARAZIONE SOTTOPRODOTTO: la ditta per tutti i SOA (sottoprodotti di origine animale) che intende introdurre in impianto deve trasmettere a questa Agenzia, prima dell'immissione nell'impianto di biogas, la dichiarazione di cui all'articolo 29 comma 1 del DM del 25/02/2016 (cioè la dichiarazione di sottoprodotto ai sensi dell'art 184 bis del Dlgs 152/06 e smi);

3) ANALISI DIGESTATO: il digestato prodotto ricade nella fattispecie di "digestato agro-industriale" pertanto il digestato per poter essere utilizzato a scopo agronomico deve rispettare i limiti indicati alla tabella 6 del punto 7.3 dell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 3/2017 del 15/12/2017. Resta fermo quanto indicato allo stesso punto punto 7.3 dell'allegato 1 del Regolamento Regionale n. 3/2017 del 15/12/2017 in merito alla frequenza delle analisi e dei parametri da ricercare sul digestato prodotto e sulle relative modalità di comunicazione all'autorità competente.

4) TECNICHE DI SPANDIMENTO AGRONOMICICO DEL DIGESTATO LIQUIDO: La ditta al momento dello spandimento del digestato liquido dovrà utilizzare una fra tecniche di seguito elencate:

- Interramento con iniezione diretta al suolo, con profondità indicativa 0,10-0,20 metri;
- spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
- distribuzione con carbotte che immette direttamente nel solco praticato dall'aratro

5) REGISTRO DEGLI SPANDIMENTI: la Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione degli effluenti entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 3/2017. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;

6) Resta fermo che l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.